

Percorsi costituzionali

2.2019

Ossimori costituzionali Constitutional Oxymorons

Bertrand Mathieu
De L'utilité
d'une réflexion
sur la possibilité
d'une démocratie
non libérale

Justin O. Frosini -
Ricardo Ramirez Calvo
Illiberal Constitutionalism:
a Contradiction in Terms?

Tom Gerald Daly
Illiberal Democracy:
Time to Stop Using
a Problematic Term?

Pablo Riberi
Non-democratic
Constitutionalism
and the Uneasiness
of the Crowds

Giammaria Milani
How Democratic
are Illiberal Democracies?
The Parliament
in Constitutional
Retgression

Tímea Drinóczi -
Agnieszka Bien-Kacala
The DNA of Illiberal
Constitutionalism: Failure
of Public Law Mechanisms
and an Emotionally
Unstable Identity -
A Hungarian and Polish
Insight

Andras L. Pap
Fake History,
Real Impositions
on constitutional
Interpretation:
the case of Hungary's
2011 Constitution

Carna Pistan
Memory Engineering,
Nation-Building and
Minority Rights Protection
in the Republic of Croatia:
The "Dark Side"
of the Constitution

Marko Milenković
Responses to the Covid-19
Crisis in Serbia -
Democracy and the Rule
of Law on Ventilators?

Cristina Gazzetta
L'opposition
constitutionnelle
en Tunisie et au Maroc:
quelques brèves réflexions

Tatiana S. Maslovskaya
Elements d'analyse
sur l'état de la démocratie
dans les pays
de la Communauté
des Etats Indépendants

Sergio Gerotto
Note sparse
sulla democrazia e i suoi
limiti. Ovvero, del perché
la Svizzera ha qualcosa
da insegnare in tema
di democrazia diretta

Sara Pennicino
Has Liberal
Constitutionalism
yielded to populism
or have
the populist yielded
to liberal
constitutionalism?
The case of Italy
and the Five Star
Movement

Michele Di Bari
A Majoritarian
One-Shot, A Minority
Being Shot.
Direct Democracy
and The
«Counter-Minoritarian
Dilemma»

Carla Bassu
Parità di genere
ai tempi del coronavirus:
l'impatto diretto
e indiretto
della crisi sanitaria
sui diritti delle donne

Vincenzo Pepe
La personalità animale
tra nuovi diritti
e antiche tradizioni.
Esperienze
di diritto comparato

Otto von Gierke
Concetti di base
del diritto dello Stato
e le più recenti teorie
al riguardo

ISSN 1974-1928



2.2019 Ossimori costituzionali - Constitutional Oxymorons

Percorsi costituzionali

2.2019

Ossimori costituzionali Constitutional Oxymorons

Percorsi costituzionali

fMC

Fondazione Magna Carta

Jovene editore



Percorsi costituzionali

2.2019



Jovene editore

Direttore

Giuseppe de Vergottini

Condirettore

Tommaso Edoardo Frosini

Comitato scientifico

Luca Antonini, Paolo Armaroli, Mario Bertolissi, Paola Bilancia
Beniamino Caravita di Toritto, Ginevra Cerrina Feroni, Achille Chiappetti
Claudio Chiola, Fabio Cintioli, Mario Comba, Giovanni Cordini
Giuseppe Franco Ferrari, Guido Guidi, Giampaolo Ladu, Vincenzo Lippolis
Aldo Loiodice, Susanna Mancini, Stefano Mannoni, Manlio Mazziotti di Celso
Luca Mezzetti, Giuseppe Morbidelli, Roberto Nania, Ida Nicotra, Raffaele Perna
Giovanni Pitruzzella, Giulio Maria Salerno, Lorenza Violini, Nicolò Zanon

Comitato scientifico internazionale

Armin von Bogdandy (Germania), Selin Esen (Turchia)
Marcelo Figueiredo (Brasile), Anna Gamper (Austria)
Yasuo Hasebe (Giappone), Chris Himsworth (Scozia)
Peter Leyland (Inghilterra), Otto Pfersmann (Francia)
Calogero Pizzolo (Argentina), Michel Rosenfeld (USA)
Dominique Rousseau (Francia), Pedro Tenorio (Spagna)

Segreteria di Redazione

Ulrike Haider Quercia

Amministrazione e pubblicità

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli - Italia
Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87
website: www.jovene.it email: info@jovene.it

Condizioni di abbonamento: € 70,00

Il pagamento va effettuato direttamente all'Editore:

- a) con versamento sul c.c. bancario IBAN IT62G0307502200CC8500241520
o sul c.c.p. 14015804, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento;
b) a ricezione fattura; c) on line collegandosi al sito dell'Editore: www.jovene.it.

Gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'anno successivo
se non disdetti con apposita segnalazione entro la scadenza.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.
I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere riprodotti dall'Editore
su altre proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

I contributi pubblicati su questo fascicolo sono soggetti a valutazione
da parte di un comitato di referee.

Finito di stampare nell'ottobre 2020 - PL Print - Napoli.

ISSN 1974-1928.

Registrazione presso il Tribunale di Napoli n. 17 del 25 marzo 2014.

INDICE

2.2019

Ossimori costituzionali

EDITORIALE

BERTRAND MATHIEU, *De L'utilité d'une réflexion sur la possibilité d'une démocratie non libérale* p. 233

SAGGI

- JUSTIN O. FROSINI - RICARDO RAMIREZ CALVO, *Illiberal Constitutionalism: a Contradiction in Terms?* » 251
- TOM GERALD DALY, *Illiberal Democracy: Time to Stop Using a Problematic Term?* » 273
- PABLO RIBERI, *Non-democratic Constitutionalism and the Uneasiness of the Crowds* » 299
- GIAMMARIA MILANI, *How Democratic are Illiberal Democracies? The Parliament in Constitutional Retrogression* » 327
- TÍMEA DRINÓCZI - AGNIESZKA BIEN-KACAŁA, *The DNA of Illiberal Constitutionalism: Failure of Public Law Mechanisms and an Emotionally Unstable Identity - A Hungarian and Polish Insight* » 361
- ANDRAS L. PAP, *Fake History, Real Impositions on constitutional Interpretation: the case of Hungary's 2011 Constitution* » 385
- CARNA PISTAN, *Memory Engineering, Nation-Building and Minority Rights Protection in the Republic of Croatia: The "Dark Side" of the Constitution* » 409
- MARKO MILENKOVIĆ, *Responses to the Covid-19 Crisis in Serbia - Democracy and the Rule of Law on Ventilators?* » 441
- CRISTINA GAZZETTA, *L'opposition constitutionnelle en Tunisie et au Maroc: quelques brèves réflexions* » 469
- TATIANA S. MASLOVSKAYA, *Elements d'analyse sur l'état de la démocratie dans les pays de la Communauté des Etats Indépendants* » 493

SERGIO GEROTTO, <i>Note sparse sulla democrazia e i suoi limiti. Ovvero, del perché la Svizzera ha qualcosa da insegnare in tema di democrazia diretta</i>	p. 511
SARA PENNICINO, <i>Has Liberal Constitutionalism yielded to populism or have the populist yielded to liberal constitutionalism? The case of Italy and the Five Star Movement</i>	» 533
MICHELE DI BARI, <i>A Majoritarian One-Shot, A Minority Being Shot. Direct Democracy and The «Counter-Minoritarian Dilemma»</i>	» 569

OSSERVATORIO

CARLA BASSU, <i>Parità di genere ai tempi del coronavirus: l'impatto diretto e indiretto della crisi sanitaria sui diritti delle donne</i>	» 593
VINCENZO PEPE, <i>La personalità animale tra nuovi diritti e antiche tradizioni. Esperienze di diritto comparato</i>	» 629

PASSATO E PRESENTE

OTTO VON GIERKE, <i>Concetti di base del diritto dello Stato e le più recenti teorie al riguardo</i> (traduzione a cura di Clemente Forte).....	» 655
CLEMENTE FORTE, <i>Postfazione</i>	» 691
<i>Elenco collaboratori</i>	» 695

VINCENZO PEPE

LA PERSONALITÀ ANIMALE
TRA NUOVI DIRITTI E ANTICHE TRADIZIONI.
ESPERIENZE DI DIRITTO COMPARATO

SOMMARIO: 1. Interessi e diritti degli animali. – 2. Il riconoscimento internazionale dei diritti degli animali: principi. – 3. Costituzioni, legislazioni e animali: esperienze europee. – 4. I diritti degli animali nell'esperienza indiana. – 5. La personalità animale. – 6. Conclusioni.

1. *Interessi e diritti degli animali*

Il complesso dibattito sul riconoscimento di uno *status* giuridico in favore degli animali¹, pur impegnando da anni la dottrina italiana², ha di recente ricevuto nuova linfa, imponendo una riflessione tanto in relazione alla necessità di un rafforzamento della legislazione di protezione animale quanto sulla possibile previsione, in seno ai testi costituzionali, di una specifica tutela.

In questo contesto l'impegno del giurista deve quindi indirizzarsi verso l'ampliamento della categoria dei diritti oltre la specie, verificando preliminarmente se esistano condizioni che ostino a tale

¹ Per quanto attiene al profilo dello statuto morale degli animali, basti in questa sede evidenziare che l'etica animale riguarda tutti quei multiformi aspetti che toccano le nostre relazioni con gli animali. Pur trattandosi di un'etica applicata, include al suo interno una vasta gamma di questioni: dall'alimentazione alla ricerca biomedica, dai doveri che abbiamo nei confronti degli animali domestici che dipendono da noi alla questione degli animali selvaggi e molto altro ancora. Affrontare il tema dell'etica animale da una prospettiva di etica applicata serve a chiarire che valore siamo pronti a riconoscere agli animali e cosa ciò implichi, oltre le posizioni spesso retoriche o incoerenti che affollano la discussione pubblica. Per approfondimenti sul tema dell'etica e diritti per gli animali si veda F. Zuolo, *Etica e animali*, Il Mulino, Bologna, 2018.

² Si vedano, per tutti, F. Rescigno, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Giapichelli, Torino, 2005 e, nell'ambito del *Trattato di biodiritto* diretto da Stefano Rodotà e Paolo Zatti, il volume S. Castignone, L. Lombardi Vallauri (a cura di), *La questione animale*, Giuffrè, Milano, 2012. Per una ricostruzione sotto il profilo storico dei movimenti animalisti in Italia si veda G. Guazzaloca, *Primo: non maltrattare. Storia della protezione degli animali in Italia*, Editori Laterza, Bari, 2018.

espansione o se la mancata soggettività animale sia solo frutto di un atteggiamento antropocentrico e specista degli ordinamenti giuridici³.

Affinché ciò si realizzi va ricordato che l'impiego del concetto dei diritti degli animali confligge con la possibilità di derivare tali diritti dagli interessi umani, ovvero eliminando posizioni giuridiche puramente antropocentriche. Affrontare le questioni connesse allo statuto giuridico degli animali impone talune considerazioni preliminari in ordine al loro statuto morale. Una visione non antropocentrica riconosce difatti gli animali come soggetti autenticamente morali, meritevoli di considerazione morale in base ai loro precipui interessi. Il conferimento di diritti agli animali è anche la conseguenza della constatazione, al di là delle pur notevoli diversificazioni esistenti, che tra umani e animali sussistono proprietà comuni, come la capacità di provare dolore e gioia. Da tale similitudine ci si può appellare al principio etico-giuridico del simile trattamento per situazioni simili quale fonte del diritto degli animali che si erge in quanto meta-principio di ogni diritto⁴.

Fissato l'obiettivo, altrettanto necessaria è la valutazione di quali siano i diritti da riconoscere agli animali.

Chiarito che gli animali, avendo caratteristiche comuni con gli umani, i quali salvaguardano i propri interessi e diritti, hanno parimenti diritto alla tutela dei loro interessi, la domanda è: di quali diritti, sulla base di quali interessi, sono legittimi portatori gli animali?⁵

³ Il giurista ha pertanto il compito di costruire un sistema in cui alla giuridicità umana si affianchi quella animale, poiché è solo all'idea di diritto soggettivo che si collega una reale tutela da parte dell'ordinamento e dei suoi organi. Gli esseri animali devono dunque venire considerati quali soggetti del diritto e accedere ad uno *status* giuridico. Tale rivoluzione giuridica non comporta il godimento per gli esseri animali di qualsiasi diritto ascritto agli esseri umani e non svincola i diritti umani: solo alcuni diritti, infatti potranno essere riconducibili agli esseri animali e cioè quelle situazioni giuridiche immediatamente collegabili con gli interessi primari di cui anche gli animali sono portatori. Infine, i nuovi diritti animali avranno quale connotato essenziale una sostanziale relatività in quanto, in alcuni casi, un loro bilanciamento con alcuni interessi umani potrà comportare la loro soggezione.

⁴ Per approfondimenti si veda V. Pocar, *Gli animali non umani*, Einaudi, Torino, 1998. "I cosiddetti diritti non sono che i doveri degli altri nei nostri confronti, sulla base della reciprocità e della parità di trattamento, secondo la presenza di caratteristiche rilevanti ed empiricamente definibili e riscontrabili".

⁵ Molti contrari agli interessi degli esseri viventi non umani ritengono assurdo, ad esempio, conferire diritti politici agli animali. Lo slogan usato è: potrebbero mai vo-

Secondo una tendenza concettuale che nasce in ambito sociologico, i diritti da conferire agli animali manterranno sempre una certa caratteristica “specista”, nel senso che i contenuti dovranno necessariamente variare da specie a specie, ma non dovranno avere un carattere specista rispetto alla forma. I criteri della reciprocità, della parità di trattamenti, della non aggressione della sfera dell’individuo sono paradigmi che si mantengono al di là del concreto contenuto o della specie di riferimento. Analogamente a quanto concerne la problematicità dei diritti umani, anche per i diritti degli animali si può affermare che ogni diritto ruota attorno a tre questioni: la differenziazione dei soggetti, la differenziazione dei loro interessi, la differenziazione del loro potere relativo. Ma occorre compiere un ulteriore passo. Mentre le differenze giuridiche tra gli umani sembrano sempre più diradarsi, perché ritenute ingiuste della condizione umana, non è così per le differenze tra umani e animali che pur non essendo chiaramente fondate e concettualmente dimostrate, sono percepite spesso come evidenti e ancora da accettare acriticamente in quanto “verità assolute”. Ovviamente le differenze esistono come esistono differenze tra gli umani.

Nell’attuale momento storico, l’assertività del pensiero che designa l’uomo “misura di tutte le cose” mostra evidenti crepe, mentre emerge con forza l’infondatezza della tesi della radicale diversità ontologica tra umani e animali; un’inconsistenza che si va chiarendo sempre più palese man mano che procedono le ricerche scientifiche.

L’anima, che gli umani avrebbero e gli animali no, la razionalità, che gli umani avrebbero e gli animali no, insomma le cosiddette nature spirituali convergenti nell’essere umano non bastano più a segnare il confine che ha conferito per secoli il predominio “naturale” agli uomini. Il fatto che gli animali non abbiano ancora uno status giuridico universalmente accolto non è altro che l’esito della disponibilità da parte degli uomini di strumenti e pratiche di coercizione alle quali gli animali non umani non possono opporre resistenza⁶.

tare? La questione dei diritti politici agli animali è certamente più complessa e segue necessariamente il riconoscimento giuridico soggettivo.

⁶ Nel caso della liberazione animale il compito fondamentale è quello di cambiare il paradigma teorico. Finché i membri di specie diverse dalla nostra verranno considerati esseri di seconda categoria, semplici oggetti, non sarà possibile incidere seriamente sulla loro situazione. Bisogna dunque lavorare per un cambiamento etico che preluda ad un cambiamento giuridico fondamentale: la rimozione degli esseri non-

Dunque per avviare una concreta politica dei diritti degli animali occorre senza dubbio partire dagli interessi di cui sono portatori gli animali non umani. Gli interessi sono valori morali imprescindibili. Il primo interesse, che è quello su cui noi umani abbiamo fondato l'idea stessa di civiltà, è la sopravvivenza della specie. Lo diamo per scontato, ma è giusto riconoscerlo, a tutte le specie viventi che intraprendono una lotta, faticosa e dispendiosa, talvolta vana, per la sopravvivenza, individuale o del gruppo a cui si appartiene e in conflitto con l'ambiente e le altre specie viventi. Non è possibile in alcun modo confutare tale specifico ed universale interesse che resta valido per ogni specie vivente. Il secondo è quello che ogni essere senziente porti con sé l'interesse a conseguire il piacere e ad evitare le sofferenze. È naturalmente possibile che la capacità di provare piacere e sofferenza sia differenziata in relazione alle specie dal punto di vista biologico e culturale, ma tale capacità è senza dubbio un tratto comune di tutte le specie viventi.

La spinta alla sopravvivenza e la ricerca per il conseguimento del piacere e per evitare la sofferenza costituiscono certamente già due interessi più che sufficienti per riconoscere e tutelare i diritti degli animali. Le future relazioni tra umani e animali non umani dovranno per forza di cose tenere conto della tutela dei suddetti interessi, andando a costituire una nuova relazionalità fra i gruppi viventi fondata sulla reciproca limitazione e sul rispetto degli interessi specifici. In pratica non saranno più giustificabili comportamenti che arrecheranno dolori e sofferenza oltre ogni ragionevole e proporzionale beneficio⁷.

Gli interessi ora specificati rappresentano una sorta di statuto minimo dei futuri diritti degli animali.

umani dalla categoria delle cose e la loro inclusione tra i soggetti di diritto. Per approfondimenti si veda P. Cavalieri, *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Bollati Boringhieri, Torino, 1999; P. Cavalieri, P. Singer (a cura di), *Il progetto grande scimmia. Eguaglianza oltre i confini della specie umana*, Theoria, 1993.

⁷ Per quanto riguarda il tema della sofferenza-beneficio molte e articolate sono le posizioni, ad esempio nel campo della sperimentazione. Paola Cavalieri sostiene che *«Anche la sperimentazione invasiva su esseri umani può contribuire a sconfiggere delle malattie. Ma ovviamente il problema non è questo, ma piuttosto: è lecito o no infliggere danni fondamentali ad alcuni individui perché altri possano trarne beneficio? Nel caso degli esseri umani la nostra risposta è negativa. Nessuno di noi, pensiamo, può essere ridotto a semplice mezzo per i fini altrui. Ebbene, una volta che si abbandoni il pregiudizio a favore della nostra specie, è evidente che lo stesso vale per gli animali non-umani. Se le caratteristiche psicologiche sono simili – e, come abbiamo visto considerando il caso*

2. *Il riconoscimento internazionale dei diritti degli animali: principi*

A livello internazionale un punto di riferimento fondamentale sulla disciplina delle specie animali è costituito dalla CITES⁸, ovvero la Convenzione di Washington (1975) sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

Lo scopo fondamentale della carta è quello di garantire che, ove sia consentito, lo sfruttamento commerciale internazionale di una specie di fauna o flora selvatiche sia sostenibile per la specie e compatibile con il ruolo biologico che la specie riveste nel suo habitat. In questa normativa vi sono elencate oltre 30 mila specie, animali e vegetali, con diversi gradi di protezione. Principio rilevante della Convenzione è anche la protezione non solo degli esemplari vivi ma anche le parti degli animali morti (come l'avorio e la pelle) o prodotti derivati, come i medicinali ricavati da animali o piante.

Sostanzialmente si tratta di un accordo internazionale a cui gli Stati aderiscono volontariamente e che è stato ratificato in Italia con la legge n. 874 del 19.12.1975. Il suo scopo è quello di garantire che il commercio internazionale di esemplari di animali e piante selvatiche non minacci la loro sopravvivenza.

La CITES è stata anche adottata in tutta l'Unione Europea mediante alcuni particolari regolamenti che costituiscono un punto di partenza per lo studio e l'approfondimento della disciplina europea di settore⁹.

dell'umano mentalmente menomato, non esiste alcuna capacità eticamente rilevante che possa distinguere tutti gli umani da tutti i non-umani – il trattamento etico deve essere analogo. Questo vuol dire che la ricerca condotta su esseri non-umani deve essere praticata alle medesime condizioni, e in base ai medesimi principi etici, universalmente accettati nel caso della ricerca su esseri umani”, in *Progetto Etica e diritti degli animali*, 2017.

⁸ Tra i più recenti provvedimenti legislativi statali ispirati alla Cites ci sono la sospensione da parte della Cina del commercio di zanne e prodotti derivati da elefanti acquisiti prima che la specie interessata fosse inclusa per la prima volta nelle appendici della Convenzione CITES, manufatti di avorio derivato da elefante africano ottenuti dopo l'entrata in vigore della Convenzione CITES e zanne ottenute come trofeo di caccia in Africa dal 13 marzo 2015 in Australia sono in vigore misure più restrittive rispetto alla Convenzione per l'importazione, le esportazioni e le riesportazioni di esemplari di leoni, elefanti, rinoceronti e cetacei. In Nuova Zelanda sono in vigore misure più restrittive rispetto alla Convenzione per l'importazione di oggetti personali e domestici.

⁹ Gli attuali regolamenti in vigore nell'Unione Europea per la CITES sono il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione

Accanto al 1975, una altra data fondamentale per il riconoscimento dei diritti degli animali è stata quella del 15 ottobre 1978, quando venne formulata la *Dichiarazione dei diritti universali dell'animale* ad opera di numerose associazioni, europee e americane in maggior parte, impegnate nella protezione degli animali¹⁰.

I principi elencati nei 14 articoli della Dichiarazione pur non possedendo alcun valore propriamente normativo e vincolante, hanno in seguito trovato richiamo in numerose proposte di legge a livello internazionale e hanno trovato spazio nel dibattito politico e giuridico anche nel nostro ordinamento nazionale.

Nella Dichiarazione Unesco, adottata a Parigi il 15 ottobre 1978, si proclama che ogni animale ha dei diritti; si stabilisce, in particolare, che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali.

Il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo.

In questa Dichiarazione si legge che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro, considerando che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia ad osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.

di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, inclusi gli Allegati di tale regolamento contenenti un elenco di specie soggette a commercio disciplinato; il regolamento di attuazione (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Queste due normative costituiscono il quadro legale per tutti i governi dell'UE e disciplinano il commercio internazionale e interno di animali e piante selvatiche nell'UE stessa. I regolamenti comunitari prevedono quattro Allegati (A, B, C e D), gli Allegati A, B e C corrispondono in linea di massima alle Appendici I, II e III della CITES, ma contengono anche alcune specie non elencate dalla CITES, protette dalla legislazione interna dell'UE.

¹⁰ La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, redatta dalla Lega Internazionale dei Diritti dell'Animale, è stata presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e sottoscritta da personalità del mondo filosofico, giuridico, scientifico; successivamente è stata proclamata a Parigi, presso la sede dell'Unesco il 15 ottobre 1978 alla presenza di Remy Chauvin, etologo e scrittore. Alfred Kastler, premio Nobel per la fisica, S.E. Hamza Boubakeur, rettore dell'Istituto Mussulmano della Moschea di Parigi, il Professor Georges Heuse. La delegazione italiana era costituita dalla Dottoressa Laura Girardello, dal Dottor Giovanni Peroncini, dal Professor Mario Girolami e dalla Professoressa Clara Genèro.

Secondo la dichiarazione tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza (art. 1). Secondo l'articolo 2 ogni animale ha diritto al rispetto; l'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali; ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo. La dichiarazione all'articolo 3 stabilisce che nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli; la disposizione stabilisce inoltre che se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea e senza dolore.

L'articolo 4 stabilisce che ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; pertanto ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

Nell'articolo 5 si legge che ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; *b*) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

All'articolo 6 si dichiara che ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità; l'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante; invece con l'articolo 7 si afferma che ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.

All'articolo 8 si stabilisce che la sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia d'ogni altra forma di sperimentazione; anche le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

L'articolo 9 continua e afferma che nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore. Secondo l'articolo 10, invece, *nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.*

L'articolo 11 recita che ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita, mentre l'articolo 12 stabilisce che ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; l'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.

L'articolo 13 afferma che l'animale morto deve essere trattato con rispetto e le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione salvo che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale. All'articolo 14, infine, si stabilisce che: *a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; b) i diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.*

A livello europeo, con il Trattato di Lisbona del 2007 è stata inaugurata la stagione europea della disciplina sul benessere animale; all'articolo 13 il Trattato ha previsto per gli Stati membri di tenere conto delle esigenze del benessere degli animali come esseri senzienti¹¹.

In questa cornice, a livello europeo l'uniformità della legislazione sul benessere degli animali è peraltro un traguardo ancora da raggiungere. La normativa vigente si limita a stabilire i requisiti minimi che regolano il rapporto uomo-animale e la salvaguardia degli animali in libertà¹². Per il resto, l'attuazione concreta è lasciata agli Stati membri. Un esempio è la corrida spagnola: sebbene sia uno spettacolo crudele, la Spagna è di fatto libera di applicare o non applicare localmente i divieti di tenere le corride (Le Canarie l'hanno

¹¹ Per approfondimenti sulle novità introdotte dal Trattato di Lisbona nell'ordinamento europeo anche nell'ambito dei diritti degli animali si vedano M. Fragola, *Il Trattato di Lisbona. Che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato della Comunità europea*, Giuffrè editore, Milano, 2010. J.C. Piris, *Il Trattato di Lisbona*, Giuffrè editore, Milano, 2013. E.R. Acuna, *La Costituzione per l'Europa. Dalla Carta Costituzionale europea al trattato di Lisbona*, Aras edizioni, 2011. C. Zanghi. L. Panella, *Il trattato di Lisbona tra conferme e novità*, Giappichelli, Torino, 2011. *I diritti dopo il Trattato di Lisbona*, a cura di F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013.

¹² Commissione Europea. Sesta relazione sulle statistiche riguardanti il numero di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici negli Stati membri dell'Unione europea SEC(2010) 1107. "Nel 2008, gli animali utilizzati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici nei 27 Stati membri dell'UE sono stati complessivamente poco più di 12,0 milioni".

bandita nel 1991 e così il parlamento catalano dal 2012, mentre altrove è ancora possibile praticarla).

In questo quadro, l'obiettivo primario della Dichiarazione Unesco del 1978 è stato quello di sensibilizzare la società riguardo la cura e il rispetto degli animali al fine di avviare un dibattito anche giuridico per realizzare una successiva disciplina vincolante sul tema.

3. *Costituzioni e animali: esperienze europee*

Sulla scorta di queste premesse, va notato che la questione dei diritti degli animali appare estremamente articolata; a fronte di un'opinione pubblica sempre più attenta verso il riconoscimento dei diritti degli animali, non si riscontra una produzione giuridico-legislativa altrettanto valida e di inclusione dei diritti nelle varie carte costituzionali e nelle legislazioni nazionali.

Fino ad una quindicina d'anni fa, soprattutto nel mondo occidentale, solo sporadicamente si è provato a risolvere o mitigare la questione con la realizzazione di apposite legislazioni.

Ad esempio si può segnalare il caso della Svizzera che nel 1992 modificò la Costituzione federale per ampliare il concetto dello status di "esseri" ed arrivare in qualche modo a comprendere anche gli animali. Vi si è affermata la teoria dei doveri indiretti, poiché i non umani non assurgono al rango di persone, né di soggetti giuridici. L'art. 80 della Costituzione Svizzera richiama una certa "protezione" e implicitamente l'adesione al sistema *welfaristico*, che, pur facendo riferimento all'importanza della biodiversità e della preservazione della fauna, non contiene alcun rinvio concettuale alla rilevanza dei singoli esemplari in qualità di titolari di diritti soggettivi. In sostanza quel recepimento a livello costituzionale degli animali non umani, di per sé, non implica l'attribuzione di alcun diritto, né della soggettività giuridica.

Nel 2002 il parlamento tedesco ha votato per aggiungere le parole "*e degli animali*" all'art. 20a della Costituzione che obbliga lo Stato a rispettare e proteggere la dignità degli esseri umani. L'affermazione dell'art. 20a recante l'obbligo di "tutela" da parte dello Stato, non introduce però alcun parametro assoluto e impassibile di interpretazione, ma, al contrario, rimette all'interprete la definizione di "tutela". La riforma tedesca affonda le radici nella prima metà de-

gli anni '90 del secolo scorso: già nel 1994 e, successivamente, nel 1997 e nel 2000, infatti, si era tentato di introdurre la modifica, ma l'opposizione di molti partiti aveva vanificato i tentativi.

La tutela degli animali ha trovato, dunque, un espresso riconoscimento nella Costituzione tedesca, per cui l'art. 20a della Legge fondamentale impone allo Stato di proteggere le basi naturali della vita e gli animali.

L'art. 72 della Costituzione slovena, nel riconoscere il diritto ad un ambiente sano, stabilisce che «La protezione degli animali dalla crudeltà è regolata dalla legge».

Diversamente la Costituzione austriaca e quella svizzera annoverano la tutela degli animali tra le materie oggetto di ripartizione delle competenze tra enti territoriali, rispettivamente agli artt. 11 e 80.

Peraltro, una risalente tradizione in tema di legislazione a tutela degli animali si rintraccia nell'esperienza del Regno Unito, che nell'anno 2006 ha adottato l'*Animals Welfare Act*.

Nell'ordinamento italiano, come noto, la disciplina dell'animale è lasciata ai codici di diritto sostanziale e alle leggi di settore; tuttavia non può mancarsi di rilevare come nelle recenti legislature vi siano stati numerosi disegni di legge costituzionale finalizzati anche ad introdurre un riconoscimento degli stessi quali "esseri senzienti", formula che ripropone quella dell'art. 13 del TFUE così come modificato dal Trattato di Lisbona, o una vera e propria tutela in favore degli animali, prevalentemente in seno all'art. 9 Cost., al fine di demandare allo Stato la competenza esclusiva in materia¹³.

Della tematica relativa al legame che si instaura tra uomo e animale è stata anche investita nel tempo la giurisprudenza. Si pensi, esemplificativamente, alla dibattuta categoria del danno da perdita dell'animale da affezione.

¹³ Con riguardo ai disegni di legge costituzionale volti ad inserire in Costituzione un riferimento agli animali si vedano, per la sola 18^a Legislatura, i seguenti d.d.l. costituzionale: A.S.83, A.S.1203, A.S.212, A.C.15, A.C.143. Per i progetti di legge in materia di tutela degli animali si veda l'*Audizione resa il 30 novembre 2017 innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati concernente diversi Progetti di legge in materia di tutela degli animali* da F. Rescigno, disponibile su OSSERVATORIO AIC, fasc. 3/2017, 2 dicembre 2017, all'url: <https://www.osservatorioaic.it/it/osservatorio/ultimi-contributi-pubblicati/francesca-rescigno/audizione-resa-il-30-novembre-2017-innanzi-alla-commissione-giustizia-della-camera-dei-deputati-concernente-diversi-progetti-di-legge-in-materia-di-tutela-degli-animali>.

Sul punto vi è da rilevare che un'apertura verso il riconoscimento dell'importanza di tale relazione si rintraccia, grazie al contributo offerto dalla giurisprudenza di merito, in materia di diritto familiare e in particolare in costanza di separazione personale tra i coniugi.

In numerosi provvedimenti volti all'omologa delle condizioni di separazione, l'animale domestico diviene oggetto di regolamentazione per quanto attiene all'affido, anche in considerazione del rapporto che si è instaurato con uno dei componenti della coppia.

È possibile citare, sotto detto profilo, il decreto emesso dal Tribunale Ordinario di Sciacca in data 19 febbraio 2019¹⁴ in cui si legge: «rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell'animale stesso, assegna il gatto (...) al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale ed il cane (...), indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante nel microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%».

La problematica *de qua* veniva affrontata già dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 5322 del 15 marzo 2016, in cui il giudicante, preso atto della lacuna normativa esistente e del tentativo di colmarla operato con la proposta di legge volta all'introduzione dell'art. 455-ter nel codice civile, che disciplinasse l'affido degli animali in caso di separazione tra coniugi, richiama due decisioni, l'una del Tribunale di Foggia e l'altra del Tribunale di Cremona, in cui, optandosi per un affido condiviso dell'animale, si regolamentavano anche gli aspetti propriamente economici scaturenti dal mantenimento.

Invero, anche il Tribunale di Como, con una decisione del 3 febbraio 2016¹⁵, ha qualificato come meritevole di tutela l'interesse dei coniugi a dare una regolamentazione al rapporto con l'animale

¹⁴ Sul punto vedasi il decreto del Tribunale di Sciacca del 19 febbraio 2019 reperibile su <http://www.quotidianogiuridico.it/~media/Giuridico/2019/03/11/separazione-il-gatto-al-marito-e-il-cane-a-entrambi-a-settimane-alterne-il-decreto-del-tribunale-di-sciacca/sciaccia%20pdf.pdf>.

¹⁵ Si veda il provvedimento reperibile su <https://www.altalex.com/documents/news/2017/01/24/separazione-personale-fra-coniugi-e-affido-dell-animale-di-affezi#provvedimento>.

di affezione, pur ponendosi in senso critico rispetto ad un approccio che tenda ad una equiparazione dello stesso alla relazione genitoriale.

In conclusione, ad oggi, è dagli orientamenti giurisprudenziali sviluppatasi nella materia del diritto familiare, in cui entrano in gioco delicati interessi, che vengono i maggiori stimoli onde ripensare la visione dell'animale che ha caratterizzato sinora la nostra esperienza giuridica.

Ampliando lo sguardo in molti paesi si sono votate leggi contro la crudeltà o il maltrattamento di animali per la regolamentazione delle condizioni in cui gli animali vengono allevati, ma la menzione esplicita di "diritto" appare un obiettivo ancora alquanto vago¹⁶. A livello di sensibilizzazione dell'opinione pubblica va segnalata la data del 10 dicembre 2007 che è stata proclamata da un'associazione animalista inglese, la Uncaged, la Giornata Internazionale per i Diritti degli Animali mentre sul piano degli studi di una certa rilevanza è stato il congresso del 1993 *Human Rights for the 21st century* organizzato dal Comitato di ricerche internazionale della sociologia del diritto, in cui si è discusso di come concretamente fare approvare leggi che sancissero i diritti degli animali. Tra gli ultimi importanti sviluppi sui diritti degli animali vanno segnalate due rilevanti novità che giungono dall'India dove, è doveroso ricordarlo, il rispetto degli esseri animali è da sempre uno dei tratti costituenti della società. La prima riguarda il provvedimento del governo centrale indiano di vietare la cattività e l'utilizzo dei delfini a scopi di intrattenimento e spettacoli¹⁷. La seconda novità giunge dallo stato del Punjab dove l'Alta Corte dello Stato del Punjab e dell'Haryana, con una recente sentenza, ha statuito che «The entire animal kingdom including avian and aquatic are declared as legal entities having a distinct persona with corresponding rights, duties

¹⁶ Cfr., P. Mazza, *I reati contro il sentimento degli animali*, Padova, 2012, 224, ivi attente analisi della legge 20 luglio 2014, n. 189.

¹⁷ La decisione indiana di vietare qualsiasi tipo di cattività per i delfini va certamente accolta con favore; si resta invece perplessi rispetto alla definizione dei delfini quali "*persone non umane*" (come riportato nel provvedimento), si rischia, a mio avviso, di rimanere nell'ambito dell'approccio antropocentrico se si considerano meritevoli di protezione solo coloro che ci somigliano pur non essendo propriamente umani; il passo da compiere invece è più grande e riguarda il riconoscimento della dignità animale al di là delle somiglianze con il genere umano. Solo in questo modo potrà realmente realizzarsi il principio di eguaglianza anche al di là della barriera della specie.

and liabilities of a living person. All the citizens throughout the State of Haryana are hereby declared persons *in loco parentis* as the human face for the welfare/protection of animals»¹⁸.

L'intero regno animale, compresi aviari e acquatici, è dichiarato come entità giuridica che ha una personalità distinta con i diritti, i doveri e gli obblighi corrispondenti di una persona vivente. Tutti i cittadini in tutto lo Stato di Haryana sono persone dichiarate *in loco parentis*, come volto umano per il benessere/protezione degli animali.

4. *I diritti degli animali nell'esperienza indiana*

L'esperienza dell'Unione indiana, nella prospettiva del diritto comparato, ha offerto di recente nuovi spunti di riflessione nell'ambito del dibattito relativo al riconoscimento della personalità giuridica in favore di nuove entità materiali e immateriali.

Come si è anticipato la recente pronuncia del 31 maggio 2019 resa dalla High Court dello Stato del Punjab e dell'Haryana risulta, in quest'ottica, di pregnante interesse per aver statuito che «The entire animal kingdom including avian and aquatic are declared as legal entities having a distinct persona with corresponding rights, duties and liabilities of a living person. All the citizens throughout the State of Haryana are hereby declared persons *in loco parentis* as the human face for the welfare/protection of animals»¹⁹.

In altri termini, come già evidenziato, l'intero regno animale, compresi aviari e acquatici, è dichiarato come entità giuridica che ha una personalità distinta con i diritti, i doveri e le passività corrispondenti di una persona vivente. Tutti i cittadini in tutto lo Stato di Haryana sono persone dichiarate *in loco parentis* come volto umano per il benessere/protezione degli animali.

L'animale viene qualificato come centro di imputazione di diritti, doveri e responsabilità, circostanza questa che assume una portata assolutamente innovativa, inserendosi peraltro in un conte-

¹⁸ Così alla 29esima *direction* di cui al paragrafo 95 della decisione resa dalla High Court of Punjab & Haryana, CRR-533-2013, 31.5.2019, nel caso *Karnail Singh and others Versus State of Haryana*.

¹⁹ Così alla 29esima *direction* di cui al paragrafo 95 della decisione resa dalla High Court of Punjab & Haryana, CRR-533-2013, 31.5.2019, nel caso *Karnail Singh and others Versus State of Haryana*.

sto in cui la giurisprudenza da tempo ha intrapreso un percorso verso il riconoscimento della personalità giuridica in favore di entità naturali e spirituali²⁰.

Detta decisione si inserisce, invero, nel solco tracciato dalla Corte Suprema con la sentenza *Animal Welfare Board Of India vs A. Nagaraja & Ors*²¹.

Nell'anno 2014, difatti, l'organo di vertice della giustizia indiana – nella sua funzione di giurisdizione civile di appello e in un complesso contenzioso scaturente dalla riunione di più procedimenti – è stata chiamata a pronunciarsi dall'AWBI (*id est* dall'Animal Welfare Board of India) sulla liceità di taluni spettacoli tradizionali, tra cui il Jallikattu tipico dello Stato del Tamil Nadu e le Bullock-cart races dello Stato del Maharashtra.

Il parametro di giudizio, sotto il profilo normativo, è costituito in questo caso dalle previsioni del *Prevention of Cruelty to Animals Act*, 1960 (PCA Act) e del *Tamil Nadu Regulation of Jallikattu Act*, 2009 (TNRJ Act), ma anche da un provvedimento emesso dal Governo centrale (una *notification*) datato 11 luglio 2011 che vietava la mostra dei tori o l'addestramento degli stessi come animali da spettacolo, essendo invocata dall'appellante una lettura in combinato disposto della disciplina legislativa con gli articoli 21 e 51A(g) della Costituzione.

Tali norme costituzionali prevedono, come noto, che nessuno possa essere privato della vita o della libertà personale se non in forza di una procedura stabilita dalla legge e che è dovere di ogni cittadino proteggere e migliorare l'ambiente naturale ed avere compassione per le creature viventi.

La *Supreme Court*, partendo dall'esame dell'etologia comportamentale dei tori e ricostruita l'origine degli spettacoli in questione, al fine di verificare la sussistenza della paventata crudeltà dei medesimi, richiama la dottrina della necessità e analizza al con-

²⁰ Per un inquadramento generale della tematica relativa al riconoscimento della personalità giuridica in favore di nuove entità materiali e immateriali nell'ordinamento indiano è possibile richiamare, il caso relativo ai fiumi Ganga e Yamuna e il provvedimento della High Court dell'Uttarakhand del 30 marzo 2017 che, nel pronunciarsi su una *public interest litigation*, ha attribuito la qualifica di "legal entity" a qualsivoglia fiume, ghiacciaio, lago, foresta, alla stessa aria e, dunque, agli ecosistemi tutti.

²¹ Il riferimento è alla decisione resa dalla Supreme Court of India nel caso *Animal Welfare Board Of India Versus A. Nagaraja and Others* in data 7 maggio 2014, 2014 (7) SCC 547.

tempo il regime dei “performing animals”, pervenendo alla conclusione che lo Jallikattu e le Bullock-cart Races costituiscono pratiche illegittime perché violano le disposizioni di legge e regolamentari, costituendo attività che arrecano sofferenza all’animale in quanto volte ad incitarlo al combattimento.

L’iter argomentativo seguito affonda le proprie radici in elementi culturali e tradizionali dell’ordinamento indiano, che la Corte non manca di esaminare, rilevando che dette pratiche, nella forma in cui sarebbero state condotte nei tempi più recenti, sarebbero contrarie alla tutela del benessere e della salute del toro che orienta la cultura e la tradizione Tamil, che adora questo animale considerandolo un veicolo del Signore Shiva.

Difatti, richiamato un precedente del 2002²², nella decisione si legge: «Any custom or usage irrespective of even any proof of their existence in pre-constitutional days cannot be countenanced as a source of law to claim any rights when it is found to violate human rights, dignity, social equality and the specific mandate of the Constitution and law made by Parliament. (...) As early as 1500-600 BC in Isha-Upanishads, it is professed as follows: The universe along with its creatures belongs to the land. No creature is superior to any other. Human beings should not be above nature. Let no one species encroach over the rights and privileges of other species»²³.

E pertanto, ad opinione della Corte, in detta affermazione è racchiusa la cultura e la tradizione del Paese e in particolare degli Stati del Tamil Nadu e del Maharashtra.

Viene inoltre esaminato “lo stato dell’arte” in punto di tutela degli animali nell’ambito del diritto internazionale e di talune esperienze straniere, in particolare europee, evocando altresì la *Universal Declaration of Animal Welfare* (UDAW), Dichiarazione universale del benessere degli animali, e l’attività della *World Health Organization of Animal Health* ed in particolare le sue Linee-guida, che al capitolo 7.1.2 individuano le cinque libertà note come “Brambells Five Freedoms” riconosciute in favore degli animali (*freedom from hunger and thirst; freedom from discomfort; Freedom from pain, injury and disease; freedom to express normal behaviour;*

²² Cfr. *N. Adithayan v. Thravancore Dewaswom Board and Others*, AIR 8 SCC 106.

²³ Così ai par. 43 e 44 della decisione *Animal Welfare Board Of India Versus A. Nagaraja and Others*.

freedom from fear and distress) e consacrate dal *Farm Animal Welfare Council* nel 2009.

Così la Corte Suprema, onde elevare tali libertà (che trovano espresso riconoscimento anche nel *PCA Act*, ma che costituiscono esclusivamente degli *statutory rights*) allo *status* di diritti fondamentali, esaminato il concetto di “specismo” coniato da Richard Ryder e riconosciuto che ogni specie ha diritto alla vita, offre una interpretazione di quest’ultima in forza dell’articolo 21 della Costituzione, attribuendo alla vita dell’animale un valore intrinseco, ritenendo che la stessa sia meritevole di onore e dignità.

Tale passaggio viene testualmente richiamato nella successiva pronuncia della High Court dello Stato del Punjab e dell’Haryana, relativa al caso *Karnail Singh and Others v. State of Haryana*, in cui viene ribadito che «“vita” significa qualcosa di più della mera sopravvivenza o esistenza o valore strumentale per gli esseri umani, ma condurre una vita con qualche intrinseco valore, onore o dignità. Tutti gli animali hanno onore e dignità. Ogni specie ha un intrinseco diritto a vivere ed è necessario che venga protetto dalla legge»²⁴.

In questo caso la fattispecie da cui scaturisce l’imputazione, oggetto di una *revision petition* in relazione al giudizio di appello, riguarda l’esportazione di vacche in violazione delle previsioni del *Punjab Prohibition of Cow Slaughter Act 1955*.

La Alta Corte, muovendo dalla considerazione che la Corte Suprema nella propria giurisprudenza abbia offerto una interpretazione evolutiva del concetto del “*species’ best interest*”, afferma che al fine di tutelare e promuovere il benessere degli animali sia necessario conferire loro lo *status* di *persona giuridica*—non potendo gli stessi essere trattati come un oggetto o una proprietà.

Copioso in detta pronuncia è il riferimento ad altre decisioni delle giurisdizioni indiane (ma non solo) in tema di personalità giuridica, partendo dagli storici casi *Yogendra Nath Naskar v. Commission of Income-Tax, Calcutta*²⁵ della Corte suprema indiana e *Sierra*

²⁴ Così al par. 93 della decisione resa dalla High Court of Punjab & Haryana del 31.5.2019, nel caso *Karnail Singh and others Versus State of Haryana*.

²⁵ Cfr. *Yogendra Nath Naskar v. Commission of Income-Tax, Calcutta*, 1969 (1) SCC 555, in cui la Corte Suprema ha statuito che «*a Hindu idol is a juristic entity capable of holding property and of being taxed through its Shebaitis who are entrusted with the possession and management of its property*», ma si veda altresì la decisione relativa

Club vs. Morton, Sec. Int. della Corte suprema statunitense²⁶, rispettivamente risalenti all'anno 1969 e 1972, nonché il riferimento alle nozioni di *natural person* e *artificial persons* così come ricostruite dalla dottrina²⁷, ma anche numerose recenti opere come il noto lavoro di David R. Boyd intitolato «The Rights of Nature».

Rammentato che la prima legge americana che vietava la crudeltà verso gli animali era stata approvata dai Puritani della colonia della Massachusetts Bay nel 1641, viene rilevato al par. 78: «We have to show compassion towards all living creatures. Animals may be mute but we as a society have to speak on their behalf. No pain or agony should be caused to the animals. Cruelty to animals also causes psychological pain to them. In Hindu Mythology, every animal is associated with god. Animals breathe like us and have emotions. The animals require food, water, shelter, normal behaviour, medical care, self-determination».

Risalita alle origini del giainismo²⁸ e non mancando di rievocare la celebre affermazione del Mahatma Gandhi “*The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated*” (la grandezza di una nazione e il suo progresso morale possono essere giudicati dal modo in cui i suoi animali sono trattati), il nucleo dell’argomentazione utilizzata dalla High Court si rintraccia nell’affermazione che è dovere fondamentale di ciascuno ai sensi dell’art. 51-A della Costituzione mostrare compassione per le creature viventi e dovere dello Stato di proteggere l’ambiente ai sensi dell’art. 48-A, doveri a cui consegue il riconoscimento della personalità giuridica, come detto, nei confronti dell’intero mondo animale e l’individuazione in capo a tutti i cittadini dello Stato dell’Haryana della qualità di persone *in loco parentis* per il benessere e la protezione degli animali.

al caso *Ram Jankijee Deities & Others v. State of Bihar & Others*, 1999(5) SCC 50, in cui la Corte Suprema, muovendo dalla distinzione tra immagini Sayambhu “*self-existent or self-revealed*” e Pratisthita “*established*”, ha ribadito che la divinità/idolo è una persona giuridica autorizzata a detenere beni in proprietà.

²⁶ Cfr. *Sierra Club vs. Morton, Sec. Int.*, 405 U.S. 727 (1972) e, in particolare, le opinioni dissenzienti dei giudici Douglas e Blackmun.

²⁷ Il riferimento è, tra i tanti, al *Corpus Juris Secundum* e all’opera del Professor Peter Birks, *English Private Law*.

²⁸ Nella decisione viene richiamata l’opera «Sacred Animals of India» di Nanditha Krishna che ripercorre il pensiero del Gautama Buddha e del Vardhamāna Mahāvīra; con riguardo al secondo viene esaminato, in particolare, il concetto della *ahimsa* (non violenza).

L'approccio in tema di tutela del mondo animale adottato dall'ordinamento indiano, così come emergente dal contenuto delle pronunce qui esaminate, appare senza dubbio rivoluzionario, sebbene nel panorama globale il riconoscimento della personalità giuridica in favore di entità naturali non sia un fenomeno del tutto sconosciuto.

In questa cornice, l'esempio dell'India costituisce, sul piano giuridico, un modello straordinario e grave errore sarebbe considerarlo una "stranezza" giuridica²⁹.

Ancorché con modalità meno stringenti, si può affermare che ad oggi molte legislazioni nazionali scoraggiano il maltrattamento degli animali pur lasciando contemporaneamente spazio a tradizioni locali, quali la corrida, i palii, gli spettacoli circensi o addirittura i combattimenti.

Nonostante la conservazione di tradizioni e costumi in cui sono protagonisti gli animali e le loro sorti, la sensibilità animale sta conquistando sempre di più terreno sino a entrare nel lessico giuridico e nei dibattiti dottrinali.

5. *La personalità animale*

Alla luce di quanto illustrato mi preme infine sottolineare i doveri del giurista per una migliore visione e più proficua interpretazione della questione. A mio avviso è oramai indispensabile, al fine di abbandonare l'antropocentrismo giuridico, modificare l'approccio dei sistemi giuridici e riconoscere status costituzionale alla dignità animale. Potrebbe essere questo il percorso più convincente per "elevare" gli animali da *res* a soggetti contraddistinti da una propria dignità senza compromettere la specificità dei diritti umani.

In tal modo il sistema costituzionale, da sempre antropocentrico (ed autoreferenziale), sorto per garantire all'uomo un bagaglio di specificità intoccabili dallo stesso potere dei governi, potrà aprirsi alla specificità animale senza condurre a temute situazioni di parità tra lo *status* costituzionale umano e quello animale. Lo status di parità potrebbe indurre ad una complessa interpretazione sino

²⁹ Si vedano A. Valastro, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quadermi costituzionali*, 2006. F. Rescigno, *I diritti degli animali. Dares a soggetti*, Giappichelli, Torino, 2005. Id., *Animali (diritti degli)*, voce *Dizionario di Diritto Pubblico*, a cura di S. Cassese, Milano, 2006, vol. I, 321.

all'avallo di accoppiamenti tra esseri umani ed animali. La costituzionalizzazione della soggettività animale è già stata intrapresa da Paesi a noi culturalmente e giuridicamente più vicini dell'India, come ad esempio Svizzera e Germania.

Con l'auspicabile avvio di un processo di revisione costituzionale si aprirebbe dunque una nuova fase nel rapporto uomo-animale, passando dalle politiche di tutela e di preservazione alla condivisione di un destino comune in virtù di una innegabile vicinanza ontologica. La soggettività animale potrebbe così completare e realizzare il principio di eguaglianza da sempre arenato sulla barriera della specie³⁰.

L'esperienza francese, dimostra come sia possibile considerare gli animali come esseri viventi dotati di una propria personalità intesa come sensibilità. In questo senso l'animale è riconosciuto nel codice civile (nuovo articolo 515-14) come un "essere vivente dotato di sensibilità" e non è più considerato solo un bene mobile.

Il dibattito in dottrina consente di approfondire la normativa codicistica che in più occasioni sottolinea l'attualità della *sensibilità animale* come fattore di novità dell'ordinamento giuridico (Billet)³¹. Secondo l'articolo L. 214-1 del codice rurale e della pesca marittima francese "Tutti gli animali che sono animali sensibili devono essere collocati dai loro proprietari in condizioni compatibili con i requisiti biologici delle loro specie".

Tuttavia, l'idea rivoluzionaria sta nel fatto che gli animali non sono più *res*, ma esseri senzienti ma sono solo assoggettati al regime giuridico dei beni. Possiamo notare una progressiva evoluzione della giurisprudenza che riconosce l'animale "*une forme d'intelligence et de sensibilité*" (C.A. d'Amiens du 16 septembre 1992), ovvero una forma di intelligenza e sensibilità.

³⁰ Si vedano F. Rescigno, Nota alla Sentenza 7 luglio 2006, n. 173, del Giudice di Pace di Rovereto dal titolo: *Una nuova frontiera per i diritti esistenziali: gli esseri animali*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2006, 3181. Sulla costituzionalizzazione della dignità animale G. Gemma, *Costituzione e tutela degli animali*, in *Quaderni costituzionali*, 2004, 615. F. Rescigno, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Giappichelli, Torino, 2005.

³¹ Si veda in particolare l'intervento di P. Billet tenuto al Convegno internazionale *Soggettività giuridiche emergenti nel diritto comparato* (Emerging legal subjects: a comparative debate - Les nouvelles personnalités juridiques: une approche de droit comparé), promosso dall'Università della Campania e tenutosi a Vatolla (SA) presso la Fondazione G.B. Vico il 21 e il 22 settembre 2019.

In questa direzione una decisione della Corte di Cassazione francese ha ricordato e stabilito che “Un animale domestico non può essere sostituito da un altro animale” perché si tratta di un “essere vivente, unico e insostituibile” (C. Cass. 1st Civil Chamber, 9 dicembre 2015, n. 14-25.910).

Sul piano comparativo meritevole di pregio è la decisione del tribunale di Mendoza, in Argentina, che nel 2017 ha riconosciuto *le statut de personne juridique non humaine à un chimpanzé femelle* (Cecilia); il tribunale argentino ha definito l'animale come «sujet de droit non humain» e quindi soggetto di diritti. Anche la *legge sull'agricoltura e l'alimentazione del 2018*³² in Francia ha introdotto il rispetto del benessere degli animali, ha modificato le disposizioni del codice penale e ha previsto pene più severe nei casi di maltrattamenti di animali.

Pertanto il benessere animale comprende sensazioni, stati di salute e condizioni che possono essere misurato scientificamente; si tratta di un concetto biologico, molto diverso dai diritti, ma che riguarda solo animali vivi. La salute degli animali è così importante in quanto costituisce un elemento centrale per il benessere degli animali. Anche l'articolo 3 della direttiva 98/58/CE del Consiglio relativa alla protezione degli animali allevati a fini agricoli stabilisce che “*Gli Stati membri assicurano che i proprietari o i detentori adottino tutte le misure appropriate per garantire il benessere dei loro animali e garantire che tali animali non subiscano alcun dolore, sofferenza o danno inutile*”. In definitiva la salute degli animali è dunque particolarmente importante in quanto può anche avere conseguenze per l'economia e per le malattie umane.

Il trattato di Lisbona che ha sostituito il trattato di Amsterdam, introduce nell'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la stessa formulazione di “animali come esseri senzienti”. Un altro riferimento più recente individuato nella legislazione dell'Unione europea è riportato nel *considerando 12* della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, secondo cui “gli animali hanno un valore intrinseco che deve essere rispettato”.

³² L. Colella, *La «loi agriculture et alimentation» nel modello francese: il primo passo per l'affermazione del «diritto al cibo sano e sostenibile» come valore costituzionale*, *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, n. 6/2018, 1-9.

La *sensibilità degli animali* si rinviene anche nella recente decisione della Corte amministrativa d'appello di Versailles che ha accolto l'11 luglio 2019 i contenuti della sentenza della Corte di giustizia europea del 27 febbraio 2019, accogliendo la tesi secondo cui non è possibile certificare come carni biologiche quelle in cui gli animali siano stati macellati senza preventivo stordimento e ciò anche al fine di evitare un attentato al benessere animale.

67. Conclusioni

In questo quadro il riconoscimento dei diritti degli animali può rappresentare una nuova sfida per il giurista.

L'esperienza comparativa dimostra che l'essere vivente animale non può essere equiparato solo ad una "res" e ciò perché gli animali, come dimostrato anche dal dibattito giurisprudenziale, sono degli esseri *viventi sensibili*, che soffrono (si pensi al caso emblematico dell'uso del collare elettrico)³³ e che, pertanto, sono meritevoli di protezione e benessere fisico e psichico.

La dignità animale è al centro del recente dibattito sulla gestione degli animali da circo ed è spesso oggetto di condotte con-

³³ Cfr. la sentenza n. 21932 del 25 maggio 2016 della Corte di Cassazione, sez. III Penale; tale decisione stabilisce che il padrone che usa il collare elettrico per addestrare il proprio cane commette reato. Anche se non si configura il reato di cui all'ex art. 544-ter c.p. (perché non si parla di "lesioni" all'animale), le scosse generano sofferenza ed è così integrato il reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p., dalla cui contravvenzione il responsabile (un uomo che utilizzava il collare elettrico per addestrare i suoi due cani all'attività venatoria). Con altra sentenza n. 38034 del 17 settembre 2013 della Corte di Cassazione, 3° Sez. penale, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un principio già affrontato in precedenza (Corte di Cassazione, sentenza n. 15061/2007) e cioè che usare il collare antiabbaio (o elettronico, o anche detto "elettrico") configura il reato di maltrattamento di animale (art. 727, comma 2 del Codice Penale) poiché si basa sull'impiego di impulsi somministrati tramite telecomando per provocare al cane un dolore che incide sulla sua qualità fisica e psichica. In dettaglio, la Cassazione dichiara infatti che "*la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività*". Ricordiamo che in passato il Ministro della Salute aveva emanato diverse ordinanze per vietare l'uso di collari antiabbaio, ordinanze sospese dal Tar e via via reintrodotte e, in tal senso, da notare sempre la Cassazione ora dice che "*l'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali*".

trarie alla c.d. sensibilità animale³⁴ ricostruita e riconosciuta dalla giurisprudenza³⁵.

Un importante contributo al dibattito intorno al riconoscimento della personalità degli animali giunge proprio dall'esperienza francese. Nel recente codice civile francese (art. 515-14 del 2015) gli animali sono considerati né cose, né persone, ma una sorta di limbo, o "*tertium genus*"³⁶. Accanto alla categoria della persona umana e dei beni si accosta una nuova entità rappresentata dalla dignità o sensibilità animale.

Proprio la giurisprudenza costituisce, a nostro avviso un primo formante della personalità animale. In una recente sentenza (Tribunale di Milano settembre 2019), per esempio, ai gatti è stata riconosciuta la libertà di movimento e proprio per la loro propria natura di esseri liberi sono definiti animali sociali in grado di circolare liberamente; per queste ragioni, secondo la giurisprudenza, i gatti che stazionano e vengono alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati per nessun motivo. Questa come altre sentenze riconoscono una sorta di personalità animale certamente ancora da definire ed elaborare sul piano teorico, ma che sicuramente potrebbe essere annoverata tra i nuovi diritti emergenti.

In questa direzione sarà proprio la personalità animale, intesa prima di tutto come "sensibilità animale", il nuovo criterio cardine che potrà in un futuro guidare gli interventi normativi del legislatore in Italia³⁷ finalizzati alla tutela dell'animale come essere libero, sensibile e dotato di propria dignità.

³⁴ A. Gasparre, *Diritti degli animali. Antologia di casi giudiziari oltre la lente dei mass media*, Key editore, 2015.

³⁵ Si pensi al caso del gestore di un circo condannato per aver detenuto cinque elefanti in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, in quanto legati con corte catene limitative dei più elementari movimenti, in una situazione incompatibile con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze (art. 727, comma 2°, c.p.).

³⁶ J.P. Marguènaud, L'art. 515-14 del Code Civil au secours des animaux de ferme, in *Revue semestrielle de Droit animalier*, RSDA, 2/2018, pag. 25.

³⁷ Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato all'unanimità la mozione per un circo senza animali. La Giunta regionale infatti è stata impegnata ad attivarsi presso il governo nazionale per arrivare a una rapida approvazione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 2 della Legge 175/2018. La normativa punta alla revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti finalizzata al superamento dell'utilizzo degli animali nel loro svolgimento, cfr. <https://napoli.fanpage.it/circo-senza-animali-la-regione-campania-approva-la-mozione>.

Abstract

Il complesso dibattito sul riconoscimento di uno status giuridico in favore degli animali ha di recente ricevuto nuova linfa, imponendo una riflessione tanto in relazione alla necessità di un rafforzamento della legislazione di protezione animale quanto sulla possibile previsione, in seno ai testi costituzionali, di una specifica tutela. L'esperienza comparativa dimostra che l'essere vivente animale non può essere equiparato solo ad una "res" e ciò perché gli animali, come dimostrato anche dal dibattito giurisprudenziale, sono degli esseri viventi *sensibili*, che soffrono e che, pertanto, sono meritevoli di protezione e benessere fisico e psichico.

The complex debate on the recognition of a legal status in favour of animals has recently been given a new lease of life, requiring reflection both on the need to strengthen animal protection legislation and on the possible provision in constitutional texts for specific protection. Comparative experience shows that the living animal cannot be equated only with a "res", and this is because animals, as also demonstrated by the debate in jurisprudence, are *sensitive* living beings who suffer and therefore deserve protection and physical and mental well-being.